

Citta' metropolitana di Torino

A1203- R.R. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chisola in Comune di Vinovo ad uso agricolo assentita all'Azienda Agricola GARIS ANGELO - D.D. n. 747-13180 del 28/11/2019.

RINNOVO Pratica N. A/1203 ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 488 del 06/02/2023; Pratica n. A/1203

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire all'Azienda Agricola GARIS ANGELO con sede legale in Vinovo Via Gioanetti n. 3 - P.IVA 05638190016, il **rinnovo** ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della **licenza di attingimento d'acqua** dal Torrente Chisola in Comune di Vinovo tramite n. 4 punti di attingimento mobili, ad uso agricolo, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il **1 giugno ed il 30 settembre**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore di potenza tale che la portata massima prelevata non superi i 20 l/s e la portata media non superi i 0,94 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **10.000 mc circa** senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo per l'irrigazione dei terreni siti nel Comune di Vinovo, distinti in Catasto al Foglio 22 Particelle nn. 24-25-72-94-392-399-401-420-421-424-425-426-427-469-471-472-474-482-484-487-492-553 e dei terreni siti nel Comune di None distinti in Catasto al Foglio 20 Particelle nn. 1 e 2, aventi una superficie complessiva di Ha 04.37;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del R.R. n. 14R del 27/12/2021. L'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua sia uguale o inferiore al deflusso ecologico che è pari a 2.580 l/s nel mese di giugno e pari a 962 l/s nei mesi di luglio, agosto e settembre);
4. il rinnovo della licenza di attingimento è concesso per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
5. il titolare della licenza dovrà sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta dovesse verificarsi deficienza d'acqua per soddisfare le rispettive competenze dei canali ex demaniali. Tale sospensione, se necessaria, dovrà essere attuata a semplice avviso formulato con lettera raccomandata da parte della scrivente Direzione della Città Metropolitana di Torino;
6. Il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

7. Il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo all'annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

8. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

(... omissis ...)